

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2373-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1413)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LANZETTA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 maggio 2014*

(Relatore: **MARIANI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla Commissione permanente I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2373. La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 15 maggio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2373.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2373 e rilevato che:

la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale è intervenuta a distanza di 16 giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, nel giorno della sua emanazione;

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 20 articoli, dei quali 17 di contenuto sostanziale, uno recante la clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale, uno relativo alla copertura finanziaria e uno relativo all'entrata in vigore, reca nel suo complesso un contenuto sostanzialmente omogeneo, anche a seguito delle modifiche introdotte al Senato, vertendo su materie — l'emergenza abitativa, la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e Expo 2015 — corrispondenti al titolo e delle quali dà partitamente conto l'analitico preambolo, comunque connesse o correlabili alla disciplina dei lavori pubblici;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

in un caso, all'articolo 7, il decreto dispone, per i redditi dichiarati nel triennio 2014-2016, detrazioni IRPEF per i conduttori di alloggi sociali, senza novellare il Testo unico delle imposte sui redditi: trattandosi di una disciplina transitoria, non risulta comunque necessario il suo inserimento in via permanente nel testo unico di riferimento, come prevede la circolare del 2001 sulla corretta formulazione del testi normativi: di tale scelta dà conto la relazione illustrativa;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; talune disposizioni intervengono tuttavia sulle norme vigenti mediante modifiche non testuali o fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in diverse disposizioni, in particolare ad esempio: all'articolo 2, il comma 1-ter, introdotto dal Senato, fa sistema con l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102; all'articolo 3, i commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal Senato, fanno sistema con l'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152; l'articolo 7, comma 2-ter, introdotto dal Senato, modifica in maniera non testuale, con riferimento al periodo 6 giugno — 31 dicembre 2014, l'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

il provvedimento (all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso *2-ter*, laddove viene data priorità – nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa – ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ove questi siano conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari), novella l'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, introducendovi il nuovo comma *2-ter*, che a sua volta novella l'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge n. 147 del 2013, dando luogo ad una catena di novelle che sarebbe opportuno evitare;

in taluni casi il decreto modifica disposizioni di recente approvazione (per esempio – oltre al già citato articolo 3, comma 1 – all'articolo 1, comma 1), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

inoltre, con riguardo alla manifestazione Expo 2015, oggetto dell'articolo 13, il decreto prosegue una lunga serie di provvedimenti d'urgenza, anche di carattere derogatorio della normativa generale, intervenuti sull'argomento negli ultimi anni;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

all'articolo 12, nel testo integralmente sostituito dal Senato, i commi da 1 a 4 sostituiscono con disposizioni di rango legislativo talune disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 2013, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 29 novembre 2013. Le disposizioni sostitutive di quelle annullate hanno comunque durata temporanea: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione devono infatti essere adottate, in base alle procedure previste dall'articolo 5, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, le nuove disposizioni regolamentari a regime, alla cui entrata in vigore le disposizioni sostitutive di cui all'articolo in esame (commi da 1 a 4) cessano di avere efficacia; inoltre, il comma 9 del medesimo articolo 12 novella l'articolo 92, comma 2, del citato regolamento, con efficacia – in questo caso – permanente, dando luogo in questo modo ad una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

l'articolo 7, comma 1, nel prevedere detrazioni fiscali IRPEF si riferisce « ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi

sociali », mentre la rubrica fa riferimento al « conduttore di alloggi sociali », rendendo opportuno un coordinamento interno al testo. Inoltre, detto comma richiama il « decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 » senza individuarlo puntualmente, come invece – correttamente – avviene all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 8, comma 1;

il provvedimento introduce all'articolo 10, comma 3, la definizione di « alloggio sociale », che a seguito delle modifiche introdotte al Senato sembra avere portata di carattere generale, e risulta innovativa rispetto a quella già recata dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008, che, in modo non coordinato, resta tuttora richiamata all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1. Inoltre, mentre ai soli fini dell'articolo 10, l'alloggio sociale è definito come l'unità abitativa destinata alla locazione, con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni, l'articolo 8, comma 1, consente il riscatto dell'alloggio sociale dopo sette anni dalla stipula del contratto di locazione, rendendo opportuno anche sotto questo profilo un coordinamento interno al testo;

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 3 si proceda a novellare direttamente la legge n. 147 del 2013 in luogo del decreto-legge n. 112 del 2008;

per le ragioni evidenziate in premessa, si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 12, comma 9, che incide su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

dovrebbero essere riformulate in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono sull'ordinamento in via non testuale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per le ragioni evidenziate in premessa con riferimento alla nozione di « alloggio sociale », si valuti:

a) l'opportunità di procedere a un coordinamento fra le diverse definizioni recate dall'articolo 10, comma 3, da un lato, e dagli articoli 6, comma 1, 7, comma 1, alinea, e 8, comma 1, dall'altro;

b) se sia necessario procedere, in particolare, relativamente al profilo del riscatto dell'alloggio sociale, a un coordinamento fra quanto previsto all'articolo 10, comma 3, e all'articolo 8, comma 1;

per le ragioni evidenziate in premessa in merito ai beneficiari delle detrazioni IRPEF previste dall'articolo 7, si valuti l'opportunità di coordinare le formulazioni della rubrica e del comma 1.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2373 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia dell'edilizia residenziale pubblica che, secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010, si estende su tre livelli normativi;

rilevato, al riguardo, che il primo livello normativo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione;

rilevato, altresì, che il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (come stabilito anche dalla sentenza n. 451 del 2006 della Corte costituzionale);

ricordato che il terzo livello normativo riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a

questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale, riconducibile all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato, altresì, che le disposizioni recate dal decreto sono, inoltre, riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e), g) ed l) della Costituzione e la competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di governo del territorio;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera a), interviene in materia di procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), rimettendo la definizione di tali procedure ad un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno 2014 e che, nel corso dell'esame al Senato, la medesima lettera a) è stata modificata al fine di ampliare il suo campo di applicazione anche alla vendita degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici territoriali;

sottolineato che, a tal fine, viene modificato l'articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008, introdotto dopo la sentenza n. 94 del 2007 della Corte costituzionale che aveva dichiarato incostituzionale la precedente disciplina, contenuta nell'articolo 1, comma 597, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), la quale prevedeva che, ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli IACP, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra Governo e regioni, fossero semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi;

ricordato che secondo la Corte, il fine della disposizione della legge finanziaria 2006 non era quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, bensì « quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili » concretizzando un « intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli IACP (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente veniva motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni »;

ricordato, altresì, che secondo la Corte costituzionale tale norma configurava un'ingerenza nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e che « la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo articolo 117 della Costituzione »;

evidenziato che, al fine di superare tali censure, l'articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008 ha demandato l'individuazione delle modalità di semplificazione delle procedure di alienazione non più ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo con le regioni, bensì alla conclusione di accordi con regioni ed enti locali;

sottolineato che le modifiche apportate dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del provvedimento in esame al citato articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008 reintroducono una disciplina sostanzialmente analoga a quella della legge finanziaria del 2006, già dichiarata incostituzionale;

rilevato che il comma 1-*ter* dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione (articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011), nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio;

ricordato che, con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, la disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011;

evidenziato, quindi, che con il comma 1-*ter* dell'articolo 5 sono dunque fatti salvi, fino ad una determinata data (31 dicembre 2015), gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi della predetta disciplina, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 50 del 2014;

ricordato, altresì, che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche « consolidate » per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (*ex multis* Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1997, n. 7057);

ricordato, altresì, che, con la sentenza n. 350 del 2010, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11, in quanto costituiva sostanzialmente, da un raffronto testuale, una mera riproduzione di altra norma dichiarata, poco tempo prima, incostituzionale (con sentenza n. 315 del 2009) e rilevato che nella suddetta sentenza (n. 350 del 2010) la Corte ha ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis*, sentenze n. 262 del 2009, n. 78 del 1992, n. 922 del 1988), perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata del primo comma dell'articolo 136 della

Costituzione, la Corte ha precisato che « il rigore del citato precetto costituzionale impone al legislatore di “accettare la immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima”, anziché “prolungarne la vita” sino all’entrata in vigore di una nuova disciplina del settore » e che « le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione » (sentenze n. 223 del 1983, n. 73 del 1963 e n. 88 del 1966);

rilevato che, nel caso di specie, peraltro, la sentenza della Corte costituzionale non interveniva su una norma volta a disciplinare gli effetti della sentenza di incostituzionalità sui rapporti giuridici in corso ma dichiarava incostituzionale una disposizione che costituiva sostanzialmente, come già detto, una mera riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale;

rilevato che l’articolo 10-ter, introdotto durante l’esame al Senato, reca una modifica al Testo Unico sull’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere (quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;

ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 99, del 2009 che considerava irrilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici « le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l’esercizio dell’attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali » poiché l’intervento del legislatore statale presentava carattere di norma di dettaglio, in quanto avente ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti, con ciò oltrepassando i confini delle competenze che, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, spettano al legislatore statale in materia di « governo del territorio »;

osservato che il citato articolo 10-ter, che peraltro si limita a modificare una disposizione statale già vigente va valutato alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

occorre valutare la modifica prevista all'articolo 3, comma 1 — che sostituisce il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008 prevedendo che, in luogo degli accordi con regioni ed enti locali, si proceda all'emanazione di un decreto di definizione delle nuove procedure di alienazione, previa intesa della Conferenza unificata — alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007) che ha evidenziato come vada distinta la « disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica », di competenza statale, rispetto ad interventi normativi nella gestione degli alloggi di proprietà degli IACP (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi) di competenza regionale;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1-ter alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

b) valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 10-ter che peraltro si limita a modificare una disposizione statale già vigente e vertente sulla medesima materia, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2010.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2373, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante « Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 »;

richiamato il parere espresso il 30 aprile scorso sul testo iniziale del decreto-legge in occasione della sua discussione al Senato;

preso atto che il decreto-legge recepisce in parte contributi maturati nell'ambito del tavolo tecnico tra Governo e regioni istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata del 31 ottobre 2013 sul rilancio delle politiche abitative;

rilevato che:

il provvedimento si prefigge di dare alle categorie sociali meno abbienti sostegno economico per le spese relative all'alloggio, di

incrementare l'offerta di alloggi popolari e di promuovere lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale;

la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, che non è espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, si estende su tre livelli normativi: il primo livello riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti e in tale determinazione — che, qualora esercitata, rientra, secondo la Corte, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione — si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e ricade nella materia « governo del territorio », ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; il terzo livello riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale e rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010);

risultano in qualche misura incidenti sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8 e 10, che dettano misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, per l'adozione di un piano nazionale di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il riscatto a termine dell'alloggio sociale e per la promozione di politiche di edilizia residenziale sociale;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. *a*) — sostituendo l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 — prevede, tra l'altro, che le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, siano stabilite con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

il citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 — nel testo precedente le modifiche apportate con il decreto-legge in esame — prevedeva che i ministri competenti promuovessero in sede di Conferenza unificata accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto, tra l'altro, le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in vista della loro semplificazione;

la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, giudicando che la promozione, da parte del Governo, di accordi in sede di Conferenza unificata in materia di procedure di alienazione non determinasse alcuna ingerenza dello Stato nella gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari (sentenza n. 121 del 2010);

con la sentenza n. 94 del 2007, la Corte costituzionale aveva invece dichiarato l'illegittimità del comma 597 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 2005), in base al quale le norme in materia di alienazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dovevano essere semplificate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo accordo tra Governo e regioni e predisposto sulla base di una proposta dei ministri competenti presentata in sede di Conferenza Stato-regioni;

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, il Governo può sempre promuovere la stipulazione, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

preso infine atto che:

l'articolo 13-*bis*, inserito dal Senato, introduce la clausola di salvaguardia volta a precisare che le disposizioni del decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario riformulare l'articolo 3, comma 1, lett. *a*), l'articolo 4, l'articolo 8 e l'articolo 10, comma 6, prevedendo che i ministri competenti promuovano il raggiungimento di accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata aventi a oggetto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati (articolo 3, comma 1, lett. *a*)); la definizione di piani regionali per il recupero e la razionalizzazione di immobili e alloggi degli istituti anzidetti (articolo 4, comma 1); e l'impegno, da parte delle regioni, a prevedere la facoltà di riscatto dell'alloggio sociale (articolo 8) e a definire i requisiti di accesso e permanenza nell'alloggio sociale nonché i canoni minimi e massimi di locazione e i prezzi di cessione degli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (articolo 10, comma 6);

2) appare necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. *b*), capoverso comma « 2-*bis* », e sul decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 8, di ripartizione, tra le regioni, delle risorse stanziare per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 medesimo;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lett. c), capoverso comma 7, si valuti l'opportunità di lasciare alle regioni una maggiore discrezionalità nella ripartizione tra i comuni dei fondi ivi previsti, mantenendo in ogni caso il principio che tale ripartizione deve essere ispirata da criteri di tipo premiale;

b) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che le risorse revocate a seguito del monitoraggio siano riassegnate secondo criteri premiali, favorendo le regioni che utilizzano le risorse assegnate e garantiscono l'avanzamento degli interventi.

